

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DEL CONSIGLIO DI STATO**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Giugno 2013

Cons. Stato, Sez. VI, 10 giugno, 2013, n. 3196, pres. G. Severini, est. R. Vigotti

Demanio e patrimonio - concessione

Poiché gli ‘impianti di difficile rimozione’, realizzati dal concessionario di un area demaniale, vanno considerati di sua proprietà superficiaria, è illegittimo l’atto con cui il Comune chiede il pagamento del canone in applicazione dell’art. 1, comma 251, lettera b), punto 1.3., della legge 27 dicembre 2006, n. 206, che si è riferito alla “pertinenza demaniale marittima, destinata ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi”.

[Link al testo sentenza](#)

In senso conforme. Sez. VI, 13 giugno 2013, n. 3308.

Cons. Stato, Sez. VI, 10 giugno 2013, n. 3203, pres. L. Maruotti, est. B. Lageder

Contratti pubblici – commissione di gara

In considerazione del principio desumibile dall’art. 84 del Codice dei contratti pubblici, per il quale i componenti della commissione di gara vanno scelti fra soggetti dotati di competenza tecnica adeguata alle peculiarità dello specifico settore interessato dall’appalto da assegnare, legittimamente il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nomina componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa, sia di natura tecnico-informatica (nella specie, si trattava della gara per l’aggiudicazione dei servizi di sviluppo e di gestione del sistema informativo del Ministero

[Link al testo sentenza](#)

Cons. Stato, Sez. VI, 10 giugno 2013, n. 3205, pres. G. Severini, est. R. Vigotti

Autorizzazioni e concessioni – energia elettrica

Ai sensi dell'art. 1-sexies del d.l. 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), come sostituito in sede di conversione dalla legge 23 agosto 2003, n. 239, e poi modificato dall'articolo 27, comma 24, lettera a), della legge 23 luglio 2009, n. 99, e che ha abrogato ogni precedente normativa statale o regionale che richiedeva in materia l'intesa tra lo Stato e la Regione. l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica può essere rilasciata – anche in difformità dagli strumenti urbanistici - dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al termine di un procedimento nel corso del quale è necessaria la partecipazione della Regione e dei Comuni il cui territorio sia interessato dal progetto, affinché rendano i pareri sull'accertamento della conformità delle opere ai piani urbanistici.

L'illegittimità della autorizzazione paesaggistica e della conseguente valutazione positiva di impatto ambientale, poste a base dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, comportano l'illegittimità derivata della medesima autorizzazione.

[Link al testo sentenza](#)

Cons. Stato, Sez., VI, 13 giugno 2013, n. 3297, pres. G. Severini, est. V. Lopilato

Demanio e patrimonio - concessione

Poiché la determinazione dei canoni di concessione di aree demaniali marittime è attribuita alla legislazione esclusiva statale, la circolare della Regione che indica erroneamente il quadro normativo applicabile, con soluzioni favorevoli al concessionario, non fa sorgere alcun affidamento tutelabile in ordine all'ambito di applicazione della norma statale.

[Link al testo sentenza](#)

Cons. Stato, Sez. VI, 13 giugno 2013, n. 3310, pres. G. Severini, est. V. Lopilato

Contratti pubblici – requisiti di partecipazione

L'art. 90, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (per il quale «gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione») mira a garantire che il progettista si collochi in posizione di imparzialità rispetto all'appaltatore-esecutore dei lavori, potendo svolgere una funzione sostanziale di ausilio alla P.A. nella verifica di conformità tra il progetto e i lavori realizzati, sicché non è applicabile il partecipante alla gara abbia svolto attività di consulenza, peraltro con riferimento ad un'opera diversa da quella oggetto di gara.

La dichiarazione sui «pregiudizi penali», prevista dall'art. 38, lettera c), del Codice dei contratti pubblici, va tra gli altri dagli «amministratori muniti di poteri di rappresentanza», cioè dagli organi sociali con poteri di gestione, dotati anche del potere di impegnare all'esterno la persona giuridica, sicché non sussiste tale obbligo per chi sia genericamente qualificato come «procuratore» e non abbia il potere di rappresentanza.

Ai sensi dell'art. 49 del Codice dei contratti pubblici (che, in materia di avvalimento, attribuisce rilievo ad un procedimento negoziale, composto dal negozio unilaterale del concorrente e da quello dell'impresa ausiliaria, indirizzati alla stazione appaltante, nonché da un contratto tipico di avvalimento stipulato tra il concorrente e l'impresa ausiliaria), non è sufficiente che le parti principale e ausiliaria si impegnino a mettere a disposizione il solo requisito soggettivo «quale mero valore astratto», ma è necessario che risulti chiaramente che l'ausiliaria attribuisca le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità (a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti).

[Link al testo sentenza](#)

Cons. Stato, Sez. VI, 20 giugno 2013, n. 3357, pres. L. Maruotti, est. G. De Michele

Qualora il ricorrente vittorioso nel giudizio abbia versato a titolo di contributo unificato somme non dovute, il giudice non può condannare il soccombente al pagamento del relativo importo, potendo il medesimo ricorrente chiedere il rimborso di quanto erroneamente versato.

[Link al testo sentenza](#)

Cons. Stato, Sez. VI, 20 giugno 2013, n. 3362, pres. L. Maruotti, est. B. Lageder

L'art. 265, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (poi soppresso dall'art. 26 del decreto legge n. 1 del 2012, come convertito nella legge n. 27 del 2012) non disciplinava la gestione autonoma dei rifiuti da parte dei produttori, bensì il diverso istituto della 'gestione consortile parallela nazionale', sulla base della regola per cui vi è la costituzione obbligatoria di un consorzio unico per ogni filiera di ciascuna tipologia di imballaggio

[Link al testo sentenza](#)

Cons. Stato, Sez. VI, 20 giugno 2013, n. 3365, pres. G. Severini, est. R. Vigotti

Pubblico impiego - concorsi

Salvo che una norma disponga altrimenti, nei concorsi pubblici è legittima la valutazione delle prove scritte con un voto numerico, con cui la commissione esprime e sintetizza il proprio giudizio tecnico-discrezionale.

La commissione di concorso può elaborare i criteri di valutazione delle prove anche dopo la loro effettuazione, purché prima che avvenga la loro concreta valutazione.

Qualora per un concorso formalmente unico siano state nominate diverse commissioni su base regionale (nella specie, per il concorso per posti di dirigente scolastico), non è configurabile un profilo di disparità di trattamento se le commissioni elaborano criteri diversi di valutazione delle prove scritte.

[Link al testo sentenza](#)

Cons. Stato, Sez. VI, 21 giugno 2013, n. 3379, pres. G. Severini, est. S. La Guardia

Contratti pubblici – requisiti di partecipazione

Nel caso di riunioni temporanee d'impresе partecipanti ad una gara di appalto, la misura minima del 40% dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole, previsti dall'art. 95, comma 2, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per ciascuna delle imprese riunite, non può essere raggiunta incrementando di un quinto l'iscrizione posseduta, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.

[Link al testo sentenza](#)

In senso conforme, Cons. giust. amm., 15 aprile 2005, n. 251.

Cons. Stato, Sez. VI, 21 giugno 2013, n. 3385, pres. L. Maruotti, est. S. La Guardia

Beni culturali e paesaggistici – tutela dei beni culturali - autorizzazione

La Soprintendenza statale, entro il termine di sessanta giorni fissato dall'articolo 159, comma 3, del d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42 (in vigore sino al 31 dicembre 2009), poteva chiedere - alla autorità che ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica – la documentazione completa, anche fotografica, per avere conoscenza delle concrete caratteristiche dei luoghi e poteva esercitare il proprio potere di annullamento entro il termine previsto dall'art. 6-bis del decreto ministeriale n. 495 del 1994, richiamato dal medesimo comma 3, decorrente dalla ricezione della documentazione completa.

Nei casi in cui la legge dispone che un provvedimento può essere emanato entro un termine perentorio, decorrente dalla ricezione di un atto emesso da una diversa autorità, il medesimo termine comincia a decorrere dalla data in cui l'atto è formalmente acquisito al protocollo, sicché non ha rilievo un generico timbro o un fax che indichi una data di ricezione antecedente.

[Link al testo sentenza](#)

Cons. Stato, Sez. VI, 21 giugno 2013, n. 3387, pres. G. Severini, est. B. Lageder

Università - ricercatori

Ai sensi del d.m. 20 marzo 2009, n. 89 (di attuazione dell'art. 1, comma 7, del decreto legge n. 180 del 2008, convertito nella legge n. 1 del 2009, che ha modificato la normativa sul concorso a ricercatore universitario), la valutazione comparativa dei titoli dei candidati va riferito alle singole tipologie o categorie dei titoli e delle attività in precedenza svolte, nelle quali siano sussumibili le singole attività indicate nei rispettivi curricula, e non già a queste ultime in sé e per sé considerate, dovendovi essere non una valutazione comparativa analitica di ogni titolo e di ogni attività, ma un giudizio comparativo sulla significatività dei singoli curricula.

[Link al testo sentenza](#)

Cons. Stato, Sez. VI, 21 giugno 2013, n. 3388, pres. L. Maruotti, est. B. Lageder

Ambiente – tutela delle acque

In considerazione della direttiva comunitaria n. 83 del 1998 e dell'art. 13 del decreto legislativo n. 31 del 2001, che disciplinano le deroghe ai valori limite di riferimento delle sostanze contenute nell'acqua destinata al consumo umano, e in particolare al valore limite dell'arsenico presente in natura in alcune aree per la particolare conformazione geologica, risultano legittimi i procedimenti con cui le autorità statali e regionali – autorizzate dalla commissione europea - hanno previsto le deroghe ai parametri progressivamente resi più restrittivi e va esclusa una responsabilità delle medesime amministrazioni, rispetto alle domande dei singoli

consumatori che lamentano di aver subito danni patrimoniali, per l'acquisto di acque minerali volto ad evitare l'assunzione di acqua con valori di arsenico eccedenti quelli consentiti, nonché danni patrimoniali da ansia e da stress.

[Link al testo sentenza](#)

Cons. Stato, Sez. VI, 21 giugno 2013, n. 3396, pres. L. Maruotti, est. B. Lageder

Processo amministrativo - ottemperanza

Qualora si formi il giudicato di annullamento di un atto collettivo avente effetti scindibili (nella specie, dei decreti ministeriali che hanno determinato il prezzo dei libri di testo della scuola materna per alcuni anni scolastici, in accoglimento di ricorsi proposti da alcune case editrici), una casa editrice diversa da quelle risultate vincitrici nel giudizio non è legittimata a proporre il ricorso d'ottemperanza.

[Link al testo sentenza](#)